



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3*;
letta la domanda presentata da Francesco Zavaglio;
letti i documenti in atti;
letta la relazione del dott. Severino Gritti, nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art. 14-ter l. n. 3/2012*;
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012*, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato [*14-ter, co. 6, lett. a) ss., l. n. 3/2012*];
rilevato che nella specie il ricorrente percepisce un reddito netto mensile da stipendio di circa euro 1.400,00, tenuto conto delle mensilità aggiuntive (p. 16 rel. part.);
rilevato che il ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9, co. 2, l. n. 3/2012* l'importo mensile complessivo di euro 1.300,00;
rilevato che il ricorrente intende versare alla procedura la somma mensile di euro 100,00;
ritenuto che la pretesa del ricorrente non possa trovare pieno accoglimento, tenuto conto che, in assenza di allegazioni di segno contrario, non deve provvedere che al suo mantenimento, la spesa alimentare di euro 250,00 mensili per una sola persona è eccessiva, non giustificata da alcuna peculiare circostanza, ivi compresa l'età, o anche dal tenore di vita, da ritenersi modesto, visto il dedotto stato di sovraindebitamento, sicché deve essere ridimensionata, considerazione che deve valere in generale anche per le altre spese;
ritenuto che la somma esclusa dalla liquidazione possa essere determinata in euro mensili 1.200,00, attesa la composizione del nucleo familiare, sicché, in positivo, la residua somma del reddito è destinata alla liquidazione;
si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;
ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art. 15, co. 8, l. n. 3/2012*;

p.q.m.

letto e applicato l'*art.14-quinquies l. 27 gennaio 2012, n. 3*,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Francesco Zavaglio (c.f. _____, nato a _____ e residente in _____, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore il dott. Severino Gritti, con studio in Brescia, via G. Oberdan, n. 140, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
 - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, co. 4);
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, co. 1);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, co. 2);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, co. 3);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, co. 3);
 - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
 - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-novies, co. 5);

- richiesta di autorizzazione all'esperimento di azioni di conservazione del patrimonio (art. 14-*decies*);

10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.;

11) dispone che il liquidatore provveda alla pubblicazione di copia del ricorso e del decreto sul sito di questo Tribunale, avendo cura di oscurare i dati sensibili.

Si comunichi al liquidatore.

Brescia, 17 giugno 2022

Il giudice
Andrea Giovanni Melani